



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

# **PROPOSTA DI LEGGE**

## **N. 202 del 22 aprile 2025**

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

**CON DELIBERAZIONE N. 241  
DEL 18 APRILE 2025**

***MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2019, N. 6,  
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO E DI TUTELA  
DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI)***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE  
(SEDUTA DEL 18 APRILE 2025)**

L'anno duemilaventicinque, il giorno di venerdì diciotto del mese di aprile, alle ore 15.08 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 15.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO .....	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA .....	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA .....	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA .....	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA .....	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO .....	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE .....	“	10) RINALDI MANUELA .....	“
5) GHERA FABRIZIO .....	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE .....	“
6) MASELLI MASSIMILIANO .....	“		

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Ghera, Maselli e Schiboni.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Ciacciarelli, Palazzo e Righini.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Baldassarre, Regimenti e Rinaldi.*

Partecipa la sottoscritta Vicesegretario della Giunta dottoressa Stefania Borrelli.

(O M I S S I S)

Si interrompe il collegamento in videoconferenza con l'Assessore Palazzo.

(O M I S S I S)

Si collega in videoconferenza l'Assessore Palazzo.

(O M I S S I S)

**Deliberazione n. 241**

**OGGETTO:** Proposta di legge regionale recante: “Modifiche alla Legge Regionale 12 aprile 2019, n. 6, (Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali)”.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

- SU PROPOSTA** dell’ “Assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione” di concerto con il Presidente e dell’ “Assessore Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica”
- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni. Disposizioni transitorie ed in particolare l’art. 3, comma 1 che ha abrogato la Direzione regionale “Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport” e ha istituito la Direzione regionale “Affari della Presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport”;
- VISTO** il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
- VISTA** la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
- VISTO** il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della Legge regionale n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

- VISTA** la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: “Legge di stabilità regionale 2025”;
- VISTA** la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 30 Dicembre 2024, n. 1172, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024 n. 1173, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 23 Gennaio 2025 n. 28, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- VISTO** l’Atto di Organizzazione n. G01416 del 13 febbraio 2024 avente ad oggetto “Organizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Affari della Presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e Sport”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 12 del 11 gennaio 2024, con cui è stato conferito al dott. Paolo Giuntarelli l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Affari della Presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport”;
- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio, con particolare riferimento all’art. 6 comma 5 a norma del quale *“la Regione riconosce nel diritto al lavoro di ogni persona e nella funzione sociale del lavoro valori fondamentali ed irrinunciabili ai quali ispirare la propria attività e assume iniziative per rendere effettivo tale diritto”*;
- VISTA** la legge 13 dicembre 2012, n. 247 “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” e ss.mm.ii.;
- VISTO** l’art. 17 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023;
- VISTA** la Legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”;

- VISTA** la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie” e, in particolare, l’articolo 2, comma 112 il quale così recita “Ai sensi dell’articolo 75 dello Statuto, è istituita, presso l’Assessorato regionale competente in materia di lavoro, la Consulta regionale dei lavoratori atipici iscritti alla gestione separata dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei libero professionisti del Lazio, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di lavoro” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12 aprile 2019, n. 6 “Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali” e in particolare:
- l’art. 2 comma 2 che prevede “[...] *la Giunta regionale adotta atti di indirizzo nei confronti delle strutture competenti regionali, degli enti strumentali e delle società controllate [...]*;
  - l’art. 4 comma 1 che statuisce “*L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze a intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o comunque esecutori dell’opera professionale, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000 secondo il modello adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, anche attraverso copia della fattura o parcella di pagamento*”.
- VISTA** la Proposta di Legge regionale concernente: “Modifiche alla Legge Regionale 12 aprile 2019, n. 6, (Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali)” che consta di 6 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- PRESO ATTO** della nota prot. 0427914 del 10 aprile 2025 con la quale l’Ufficio Legislativo ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell’articolo 65, comma 5-bis, del regolamento regionale n. 1/2002 e s.m.i., il coordinamento formale e sostanziale del testo della suindicata proposta di legge regionale in oggetto;
- VISTE** la relazione illustrativa dell’ Assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”;
- RITENUTO** pertanto, di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio regionale l’unità proposta di legge regionale, che consta di n. 6 articoli, recante “Modifiche alla Legge Regionale 12 aprile 2019 n. 6 (Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali)”, corredata della relazione illustrativa e della relazione tecnica, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- DATO ATTO** che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unità proposta di legge regionale, che consta di n. 6 articoli, recante "Modifiche alla Legge Regionale 12 aprile 2019 n. 6 (Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali)", corredata della relazione illustrativa dell'Assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale Ragioneria generale, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio.

# **PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

CONCERNENTE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2019 N. 6

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO E DI TUTELA DELLE  
PRESTAZIONI PROFESSIONALI)

## SOMMARIO

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 6/2019 "Oggetto e finalità")

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 6/2019 "Equo compenso e clausole vessatorie")

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 6/2019 "Disposizioni relative alle strutture sanitarie e clausola di salvaguardia")

Art. 4

(Disposizione transitoria)

Art. 5

(Clausola di neutralità finanziaria)

Art. 6

(Entrata in vigore)

## **Art. 1**

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 6/2019 "Oggetto e finalità")

1. All'articolo 1 della l.r. 6/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "la presente legge" sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto di quanto disposto dalla legge 21 aprile 2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali),";

b) al comma 1 le parole "dei professionisti" sono sostituite dalle seguenti: "di tutti i professionisti";

c) al comma 1 dopo le parole "affidato dalla stessa" sono aggiunte infine le seguenti: "dai propri enti strumentali e dalle società controllate";

e) dopo il comma 1 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"1bis. Ai fini della presente legge e ai sensi dell'articolo 1 della l. 49/2023 per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri stabiliti rispettivamente per le categorie di soggetti individuati alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 1."

## **Art. 2**

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 6/2019 "Equo compenso e clausole vessatorie")

1. All'articolo 2 della l.r. 6/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dell'articolo 2 le parole "clausole vessatorie" sono sostituite dalle seguenti: "clausole e pattuizioni vietate";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"La Regione, gli enti strumentali e le società controllate, nell'ambito dei rapporti professionali, degli accordi e delle prestazioni, individuati all'articolo 2 della l. 49/2023, garantiscono ai professionisti indicati all'articolo 1 l'applicazione dell'equo compenso ai sensi di quanto disposto, in particolare, dall'articolo 3 della medesima l. 49/2023.";

c) al comma 2, dopo le parole "Ai fini di cui al comma 1" sono soppresse le parole ", entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge";

d) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "a) nelle convenzioni, nei contratti, nell'esito della gara, nelle procedure di affidamento, nella predisposizione di elenchi di fiduciari o, comunque, in qualsiasi accordo relativo a compensi professionali, quest'ultimi siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali indicati all'articolo 1 della l. 49/2023;"

e) la lettera b) del comma 2 è abrogata;

f) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "c) negli atti di cui alla lettera a) sia rispettato il divieto dell'inserimento delle clausole e delle pattuizioni così come definite all'articolo 3 della l. 49/2023;"

**Art. 3**

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 6/2019 “Disposizioni relative alle strutture sanitarie e clausola di salvaguardia”)

1. L'articolo 5 è abrogato.

**Art. 4**

(Disposizione transitoria)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua gli atti di indirizzo adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, alle disposizioni introdotte dalla presente legge.

**Art. 5**

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 6**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



VICEPRESIDENZA E ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA,  
INTERNAZIONALIZZAZIONE

## **RELAZIONE PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2019, N. 6 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO E DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI”)

La Regione Lazio già dal 2019, tra le prime in Italia, si è dotata di una legge sull'equo compenso.

Si è ritenuto necessario adeguare la suddetta legge all'introduzione a livello nazionale della Legge 21 aprile 2023, n. 49 sull'equo compenso in vigore dal 20 maggio 2023.

La normativa nazionale afferma infatti il principio secondo cui l'equo compenso rappresenta il riconoscimento di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri ministeriali previsti per gli specifici ordini professionali.

La nuova disciplina legislativa è in linea con la previsione di cui all'art.35 della Costituzione, che tutela il lavoro in tutte le sue forme e manifestazioni – non soltanto quello dipendente – e che impone di evitare nei confronti dei grandi committenti e delle amministrazioni, clienti «forti» sul mercato, una concorrenza al ribasso da parte dei professionisti, con conseguente:

- svilimento dell'attività professionale e mancata garanzia della qualità delle prestazioni,
- violazione della dignità e del decoro del professionista,
- costante aggravamento del fenomeno di progressiva proletarizzazione dei professionisti.

Principio cardine della nuova legge è che le grandi aziende e la Pubblica Amministrazione, debbano obbligatoriamente corrispondere ai professionisti un “equo compenso” conforme ai parametri ministeriali e proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

In questo contesto e nei limiti delle competenze legislative esercitate dalla Regione, con la presente proposta di legge si intende, pertanto, aggiornando la precedente legge regionale ed adeguandola al mutato contesto legislativo nazionale, introdurre strumenti che garantiscano l'equo compenso per le attività professionali svolte in favore della Regione stessa, degli enti strumentali e delle società controllate e, soprattutto, che aiutino il professionista a ricevere il pagamento delle proprie spettanze, coinvolgendo in tale contesto anche le istituzioni pubbliche.

L'Assessore  
Roberta Angelilli

*PL concernente: “Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2019 n. 6 (Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali)”. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE*

## RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

### ➤ *Informazioni generali*

La proposta di legge in oggetto, che si compone di n. 6 articoli, adegua la l.r. n. 6/2019 alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali).

Come riportato al comma 1bis della PL, l’equo compenso rappresenta il riconoscimento di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, conforme ai parametri ministeriali previsti per gli specifici ordini professionali, come previsti dall’articolo 1 della legge n. 49/2023<sup>1</sup>.

L’obiettivo della PL, in linea con quanto stabilito dall’art. 35 della Costituzione, è tutelare il lavoro in tutte le sue forme e manifestazioni – non soltanto quello dipendente – evitando lo svilimento dell’attività professionale e la mancata garanzia della qualità delle prestazioni, la violazione della dignità e del decoro del professionista e il costante aggravamento del fenomeno di progressiva proletarizzazione dei professionisti.

Le disposizioni della PL, sulla base degli appositi atti di indirizzo a cura della Giunta regionale, si applicano per le prestazioni rese in favore della Regione, dei propri enti strumentali e delle società controllate, stabilendo, altresì, il divieto di inserimento in qualsiasi accordo relativo a compensi professionali di clausole che non prevedano un compenso equo e proporzionato all’opera prestata.

La PL stabilisce la neutralità finanziaria delle nuove disposizioni ivi previste, confermando quanto già stabilito ai sensi dell’articolo 8 della l.r. n. 6/2019, coerentemente con quanto stabilito ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 49/2023, ai sensi del quale “*all’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente*”.

### ➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dall’emendamento in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 49/2023: “*per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente: a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; c) per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.*”.

PL concernente: “*Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2019 n. 6 (Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali)*”. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Dall'emendamento in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Dall'emendamento in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Infatti, coerentemente con quanto stabilito ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 49/2023, agli adempimenti previsti per garantire l'equo compenso nei confronti di tutti i professionisti nell'ambito dei rapporti professionali, degli accordi e delle prestazioni, si provvede a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Dunque, l'adeguamento finalizzato a garantire l'equo compenso, a seconda degli ambiti a cui si riferiscono le prestazioni e i committenti interessati (Regione, enti strumentali e società controllate), avviene nei limiti delle preordinate autorizzazioni di spesa, ai sensi della legge regionale di bilancio.

➤ *Quadro di riepilogo*

Dall'emendamento in oggetto non derivano nuovi e maggiori a carico del bilancio regionale.

**Tabella A**

<i>ONERI</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>Totale 2025-2027</i>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	-	-	-	-
<i>di cui parte corrente</i>	-	-	-	-
<i>di cui parte in c/capitale</i>	-	-	-	-

**Tabella B**

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>Totale 2025-2027</i>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	-	-	-	-
<i>di cui parte corrente</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
Fondi speciali	-	-	-	-
<i>di cui parte in conto capitale</i>	-	-	-	-

*PL concernente: “Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2019 n. 6 (Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali)”. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE*

<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>			
Fondi speciali	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-
Fondi comunitari	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-
Fondi speciali	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale “*Ragioneria generale*”

Dott. MARCO MARAFINI

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

(O M I S S I S)

IL VICESEGRETARIO  
(Stefania Borrelli)

LA VICEPRESIDENTE  
(Roberta Angelilli)